



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL

07 DIC. 2010

PROT. N. 18308)

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 18308 del

14 DIC. 2010

OGGETTO: Sospensione per il termine di giorni 45 dell'efficacia del D.D.G. N° 2014 del 01/03/2010 -

"Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR).

Proponente e gestore: Ecolsystem s.r.l." -

Settore Ragioneria

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____ Parte

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 21 giugno 1999, recante "Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Lr. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 354 e s.mi. recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO l'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2010 n. 421, con la quale l'ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 Giugno 2010 n. 157 col quale è stato conferito all'ing. Bruno Gualtieri l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto «Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA».

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 «Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale», n. 4 «Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili», n. 5 «Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale», n. 7 «Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale» che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTO il Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5 «D.Lgs. 59/05 - Procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

VISTI i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell'AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria.

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., in particolare il D.Lgs. n. 4/2008 e s.m. e i.

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali» e s.m. e i.

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA - VAS - IPPC.

VISTA la domanda di avvio della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che la ditta Ecolsystem s.r.l., corrente in via G. Puccini n° 44, 8883 Scandale (KR), ha presentato allo Sportello IPPC, assunta agli atti di questa Amministrazione al n° Prot. 10389 del 13/05/2009, afferente una "discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" in località S. Maria del Comune di Scandale (KR).

PREMESSO CHE

- con D.D.G. N° 2014 del 01/03/2010, preso atto dei pareri favorevoli resi dall'ArpaCal-Crotone, dal Comune di Scandale, dall'ASP di Crotone e dal Dipartimento Regionale n° 6 (Agricoltura, Foreste e Forestazione) espressi in sede di conferenza di servizi, svolta nelle sedute del 14/09/2009 e del 16/12/2009, nonché del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Nucleo VIA/VAS/IPPC (acquisito agli atti al n° prot. 18792 del 14/09/2009), è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole e di rilascio A.I.A. per una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in loc. S. Marina del Comune di Scandale (KR) – Proponente e Gestore: società Ecolsystem s.r.l., corrente in Scandale (KR), via G. Puccini, 44;
- con nota Prot. n° 2573 del 27/05/2010, acquisita agli atti del Dipartimento Politiche Ambiente al prot. n° 10153 del 01/06/2010, il Comune di Scandale trasmetteva Deliberazione n° 10 del 12/05/2010, che esprimeva parere sfavorevole alla realizzazione della discarica anzidetta e ad ogni altra tipologia di discarica nel territorio comunale, annullando – di fatto – il parere favorevole precedentemente reso in sede di conferenza di servizi;
- nel prendere atto della delibera negativa, il Dipartimento emanava D.D.G. n° 9369 del 17/06/2010, con il quale riteneva di sospendere la validità del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010 "sino all'eventuale data di presentazione di richiesta di riesame del progetto con riconvocazione della conferenza di servizi";
- con nota Prot. n° 3858 del 09/08/2010, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n° 14651 del 16/08/2010, il Sindaco p.t. del Comune di Scandale presentava istanza di riesame o di revoca in autotutela del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010 ex d. lgs. 59/2005, alla luce delle argomentazioni contenute nel parere giuridico a firma dello Studio Legale Fico-Notarianni ivi allegato a formarne parte integrante, specificamente appuntate sulla inidoneità della scelta della modalità tecnica di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- in data 13/09/2010, la Conferenza di servizi, convocata per la valutazione dell'istanza di riesame presentata dal Comune di Scandale, veniva sospesa attesa l'impossibilità ad "esprimere un parere .. fino a quando ... non sarà corredata da apposita documentazione tecnica" da parte del Comune di Scandale;
- nelle more, la ditta Ecolsystem s.r.l. presentava ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.D.G. N° 9369 del 17/06/2010 dinanzi al T.A.R. Calabria-Catanzaro (n° 946/2010 R.G. Ric.), oltre che della deliberazione del Consiglio Comunale di Scandale n° 10 del 12/05/2010, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto;
- il successivo 17/09/2010, il TAR adito depositava ordinanza n° 707/2010 di accoglimento dell'istanza cautelare, notificata all'Avvocatura Regionale il 21/10/2010 Prot. n° 10061, e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 24/02/2011;
- in data 30/11/2010, con prot. n° 5798, il Comune di Scandale trasmetteva documentazione tecnica – consistente in "Relazione preliminare di idoneità per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale" a firma della società Chlora s.a.s., corrente in S. Fili (CS) via Spirito Santo 33 – a questo Dipartimento "con invito a valutare ... la sussistenza dei presupposti della revoca del decreto autorizzativo n° 2014/2010" ovvero "la sospensione ... nelle more della formale convocazione della conferenza dei servizi pr il «riesame» della quale si chiede il rinvio";

VISTE le risultanze emergenti dalla relazione geologica e ambientale citata, a mente delle quali sussisterebbero "una serie di criticità geologiche del sito", relative alla "stabilità del sito; vulnerabilità agli eventi sismici; ... permeabilità della conca e vulnerabilità della falda", ivi compresa la ricchezza della componente biotica afferente la contigua zona del Marchesato-Fiume Neto;

RITENUTO CHE il Dipartimento sia tenuto ad approfondire e a valutare nel merito la relazione tecnica preliminare, anche attendendone in tempi ragionevoli la versione definitiva, al fine di chiarire ogni dubbio circa l'idoneità del sito ad ospitare una discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto;

CONSIDERATO CHE

- la valutazione delle risultanze preliminari predette rientra tra le competenze del Nucleo VIA/VAS/IPPC operante presso questo Dipartimento, ai sensi dei dd. lgs. 59/2005 e 152/2006;
- tale valutazione assume carattere prodromico ai fini della attivazione delle forme di partecipazione dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel procedimento di valutazione di impatto ambientale e di rilascio di

A.I.A, attesa la necessità di riscontro tecnico delle caratteristiche dei progetti presentati, anche sotto il profilo dell'idoneità dei siti individuati;

- a seguito dell'ordinanza del TAR territoriale, sospensiva del DDG n° 9369/2010, il DDG n° 2014/2010 è nuovamente efficace;

RITENUTO CHE

- in forza dell'art. 97 Cost., la p.a. è tenuta al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, attraverso la verifica della costante corrispondenza tra il fine perseguito e le opzioni operative prescelte, adeguando ove necessario l'azione amministrativa in essere;
- appare opportuna, alla luce delle circostanze evidenziate, la sospensione del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010 per il termine di giorni 45 dalla notificazione del presente provvedimento ai soggetti interessati, al fine di consentire al Nucleo VIA/VAS/IPPC le determinazioni di competenza;
- si procederà alla eventuale convocazione della conferenza di servizi, invocata dal Comune di Scandale, all'esito della valutazione espressa dal Nucleo VIA/VAS/IPPC;
- il Comune debba provvedere al deposito della relazione definitiva entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

VISTO l'art. 97 Cost.;

VISTO la l. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lvo 59/2005 e ss.mm.ii

VISTO il D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 43 L.R. n.8/2002;

VISTA la L.R. n. 10 del 26 febbraio 2010;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate in dispositivo, di:

- sospendere, in via di autotutela, l'efficacia del D.D.G. N° 2014 del 01/03/2010, "*Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystem s.r.l.*" per il termine di giorni 45 dalla notificazione del presente Decreto;
- notificare questo Decreto a:
 - 1) Ditta Ecolsystem s.r.l., corrente a Scandale, via G. Puccini 44;
 - 2) Comune di Scandale;
 - 3) Provincia di Crotone;
 - 4) ASP Crotone;
 - 5) ArpaCal-Crotone;
 - 6) Dipartimento Regionale n° 6 Agricoltura-Foreste-Forestazione;
- avverso il predetto decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Graziano

Il Direttore Generale
Ing. ~~Benedo~~ Gualtieri